

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modifiche;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 sulla “Riforma degli Istituti Italiani di Cultura all’estero”;

VISTO il D.M. 27 aprile 1995, n. 392 recante il “Regolamento sull’organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti Italiani di Cultura all’estero” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. del 7 giugno 2011 n 5510/456 allegato B lettera T;

VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante l’ “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO D.M. 2 novembre 2017, n. 192 recante il “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese n. 1360 del 12.4.2016, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20.4.2016, che conferisce la reggenza dell’Istituto Italiano di Cultura in Monaco di Baviera al dott. Francesco Ziosi, addetto in servizio presso il medesimo IIC dal 29.3.2016;

VISTO il passaggio di consegne avvenuto il 6.5.2016 tra il Console Generale d’Italia in Monaco di Baviera Renato Cianfarani, reggente pro tempore l’Istituto dal 18.12.2015, e l’addetto reggente subentrante Francesco Ziosi;

CONSIDERATO che l’Istituto deve adempiere alle richieste del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, in materia di sicurezza sul lavoro;

CONSIDERATO che la valutazione dei rischi rientra tra gli obblighi di legge spettanti al datore di lavoro ai sensi degli artt.17, 19 e 28 del citato D.Lgs.9 aprile 2008, n.81;

CONSIDERATA la necessità di mantenere costantemente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi;

CONSIDERATA la necessità ed il dovere prioritario, di mantenere il personale in servizio pienamente aggiornato in materia e normativa di sicurezza sul luogo del lavoro;

CONSIDERATO che le competenze in tale specifica materia, stante le peculiarità delle legislazione italiana, non sono reperibili in loco, e che un corso in Italia finirebbe per gravare in toto o in parte sui dipendenti dell’Istituto;

ACCERTATA la copertura di cassa;

**I’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera
DETERMINA**

Art. 1

L’acquisizione in economia di un servizio di corso di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro,

Hermann-Schmid-Straße 8; D-80336 München

Tel: +49 89 7463210 - Fax: +49 89 74632130

E-mail: info.iicmonaco@esteri.it – Website: www.iicmonaco.esteri.it



e contestuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.81/2008;

Art. 2

Il valore complessivo del contratto non potrà superare i 4.000,00 euro iva esclusa;

Art.3

La scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Art.4

La forma del contratto è quella dello scambio di lettere ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50;

Art.5

Il pagamento avverrà a completamento a servizio svolto, effettuati i controlli di rito;

Art.6

In caso di parziale o insoddisfacente esecuzione vengono stabilite le seguenti penalizzazioni:

- Rescissione del contratto ed eventuale azione risarcitoria in caso di accertata negligenza;
- Penalità fino al 10% del valore dell'importo contrattuale in caso di ingiustificato ritardo o irregolare esecuzione;

Art.7

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Addetto Reggente.

Monaco di Baviera, li 7 maggio 2018

L'Addetto Reggente

Francesco Ziosi

Firma autografa sostituita con firma digitale ai sensi del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221 e ai sensi del D. L. 18 dicembre 2013 n. 145 convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 9.

